

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 344-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1979

Concessione alla regione Valle d'Aosta per l'anno 1979
di un contributo speciale di lire 20 miliardi per scopi
determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 344, di iniziativa governativa, licenziato dalla 1^a Commissione senza alcuna modifica, prevede la concessione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale straordinario di lire 20.000 milioni per opere riguardanti la tutela del patrimonio culturale e la difesa idrogeologica del suolo.

Tale concessione, su cui si è espressa favorevolmente la Commissione bilancio, viene proposta a seguito di intese intervenute fra la Regione Valle d'Aosta e la Presidenza del Consiglio dei ministri su un programma determinato di intervento nei settori sopraindicati.

Il piano per la difesa del patrimonio culturale della Valle d'Aosta presentato al Governo per avere il contributo straordinario prevede interventi in diversi settori per un importo complessivo di lire 8.000 milioni e particolarmente:

creare nuove strutture nei settori maggiormente carenti dei beni culturali della Regione e provvedere collateralmente alla formazione di personale professionalmente più qualificato per affrontare i problemi del restauro;

affrontare il problema della sistemazione del materiale e delle collezioni giacenti nei magazzini dell'amministrazione regionale in vista di una sistemazione museografica;

intervenire in modo deciso nel settore della grande manutenzione degli edifici monumentali.

Gli interventi programmati invece per la difesa idrogeologica del suolo, che comprenderebbero una spesa complessiva di lire 12.350 milioni, riguardano la sistemazione di numerosi torrenti, generalmente tributari della Dora Baltea, che eventi alluvionali, particolarmente quelli dell'ottobre 1977, hanno notevolmente sconvolto.

Alcuni di questi interessano particolarmente fiumi strettamente collegati con la

viabilità dell'autostrada Torino-Aosta, della superstrada per il traforo del Monte Bianco e della stessa ferrovia, nonché della Valle del traforo del Gran San Bernardo, e perfino con l'oleodotto che da Genova va verso la Germania.

Infine altri lavori di notevole importanza compresi nel piano di intervento riguardano la costruzione di strutture di sistemazione e convogliamento delle masse nevose e delle valanghe, costituenti spesso pericolo grave per i centri abitati e la viabilità primaria e secondaria.

Tutti i sopraindicati interventi non rientrano fra le normali funzioni della Regione Valle d'Aosta sia perchè diversi di essi non si riferiscono esclusivamente ad interessi locali della Valle, ma rivestono interesse più ampio, sia perchè, resisi necessari per eventi straordinari, non possono considerarsi di normale competenza e per l'elevato costo non possono essere approntati con mezzi finanziari ordinari della Regione stessa.

La concessione da parte dello Stato di contributi straordinari per determinati scopi che non rientrino nelle normali funzioni della Valle è prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, « Statuto speciale per la Valle d'Aosta », ed è stata confermata successivamente con la legge 6 dicembre 1971, n. 1065, riguardante la « Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta ».

L'articolo 9 della citata legge n. 1065 precisa inoltre che tali contributi speciali per provvedere a scopi determinati devono avere carattere aggiuntivo rispetto alle normali spese dirette ed indirette che lo Stato sostiene per la Regione in argomento e che dovrebbero esser assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.

Problema questo ampiamente dibattuto in seno alla 1^a Commissione, la quale però ha

unanimemente convenuto che in assenza di una vera programmazione nazionale non può essere reso inoperante il dettato dell'articolo 9 della legge n. 1065 di fronte ad impellenti bisogni che la Regione Valle d'Aosta ha per non rendere irrecuperabile un ingente patrimonio archeologico, culturale ed ambientale che non interessa solo le popolazioni della Valle ma che si ricollega ad interessi più generali della nazione intera.

Di fronte ad esigenze non differibili sono sembrate quindi corrette e coerenti con le norme legislative citate sia la richiesta inoltrata al Governo centrale dalla Regione Valdostana, come pure la proposta del Governo stesso di assegnare alla medesima l'indicato contributo straordinario.

Analogamente si era comportato il Governo negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970 concedendo — invocando il medesimo disposto dell'articolo 12 della legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 4 — altri contributi per interventi speciali. Vedasi rispettivamente le leggi 2 marzo 1968, n. 202, 10 novembre 1970, n. 867, e la stessa legge 6 dicembre 1971, n. 1065.

I due articoli che compongono il disegno di legge prevedono appunto l'assegnazione alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1979, di un contributo speciale di 20 miliardi di lire per l'attuazione di un piano di intervento per la tutela del patrimonio culturale nonché per l'esecuzione di opere per la difesa idrogeologica del suolo (articolo 1). Si farà fronte all'onere mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 (articolo 2).

Sulla base delle considerazioni esposte, la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge.

PAVAN, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FOSSON)

6 dicembre 1979

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1979, un contributo speciale di lire 20 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per l'attuazione di un piano di intervento per la tutela del patrimonio culturale nonchè per l'esecuzione di opere per la difesa idrogeologica del suolo.

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.